# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2236-A

# RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

## (FINANZE E TESORO)

(RELATORE **FERRERI**)

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

## APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

***nella seduta dell' 11 ottobre 1951*** (*Stampato n. 1729*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO E *AD INTERIM* DEL BILANCIO

**(PELLA)**

***Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 13 ottobre 1951***

## Proroga al 30 giugno 1952 del termine per la presentazione al Parlamento dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1944-45 al 1950-51

***Presentata alla Presidenza il 19 giugno 1952***

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge per il quale il Governo chiede la nostra approvazione tende a prorogare i termini concessi dalla legge per la presentazione al Parlamento dei rendiconti generali dello Stato (conto del bilancio e conto generale del patrimonio) per gli esercizi finanziari dal 1944-45 al 1950-51.

Nella relazione che precede il disegno di legge presentato al Senato il Ministro del tesoro ha messo in evidenza le ragioni, tutte di carattere pratico, che ostacolano il puntuale adempimento del precetto di legge. Chi ha nozione della mole che oggi hanno assunto i due volumi del conto del bilancio e quello del conto generale del patrimonio dello Stato per ogni esercizio nonché delle particolarità tecniche inerenti alla loro stampa, è meglio in grado di valutare le giustificazioni addotte.

Ma la spiegazione non sarebbe completa se non si richiamasse il fatto che per predisporre il rendiconto 1943-44, già sottoposto al nostro esame, e quello del 1944-45 di prossima parificazione e presentazione al Parlamento si dovettero superare grandi difficoltà perché si vollero condurre ad unità le varie gestioni della pubblica finanza avutesi in Italia negli anni turbinosi che vanno dal luglio 1943 all'aprile 1945, quali che fossero il

grado di regolarità delle gestioni stesse e le norme contabili applicate nelle varie parti in cui il Paese si trovò diviso e governato di fatto.

Le regole contabili prescritte per i nostri conti consuntivi rendono assolutamente necessario il collegamento aritmetico tra un rendiconto e quello dell'esercizio immediatamente precedente; per cui, di fronte allo smembramento nella gestione del Bilancio dello Stato verificatàsi negli anni citati, due vie erano possibili: o ignorare le gestioni, regolari e di fatto, che si ebbero al sud ed al nord d'Italia dal 1943 al 1945 ed oltre, oppure affrontare pazientemente l'opera immane di ricostruzione e di ricongiunzione di questa disorganica congerie documentaria per concludere con rendiconti completi che servissero a non interrompere la catena che si inizia dagli anni della proclamazione dell'unità d'Italia. Opera lenta e silenziosa di autentico patriottismo, che mentre trascende e supera il doloroso ricordo della frattura nella compagine nazionale, riafferma, nel proposito e nell'esecuzione, la nobiltà dello sforzo comune di ritrovare la nostra tradizione unitaria, anche attraverso le esperienze di un settore che, come quello amministrativo, potrebbe apparire meno connesso ai valori dello spirito. Il Ministero del tesoro ha scelto la seconda via.

D'altronde tale revisione ha consentito di scoprire irregolarità che non potevano mancare tra il disordine del tempo, e di perseguire i responsabili, ricuperando allo Stato quanto era stato sottratto e riaffermando la forza della legge.

Naturalmente le cause del ritardo nella presentazione dei Rendiconti di quegli esercizi si ripercuotono sugli anni successivi, nei quali si è dovuto e si dovrà provvedere contemporaneamente alla stampa di più di un rendiconto; ed i singoli rendiconti a loro volta diventano via via più voluminosi per l'accresciuto numero dei capitoli di ogni stato di previsione.

Qui è doveroso ricordare che dalla Ragioneria generale è già stato pubblicato un volume nel quale sono forniti i dati delle entrate e delle spese dello Stato per gli esercizi dal 1944-45 al 1950-51, dati che per il 1949-50 sono provvisori e per il 1950-51 sono di orientamento. Tale pubblicazione aiuta a convincersi che il ritardo nella presentazione dei conti del bilancio completi dipende, almeno per gli esercizi fino al 1948-49, soltanto dalla parificazione della Corte dei conti e dalle difficoltà della stampa.

* * *

Del presente disegno di legge venne dal sufficiente numero di deputati richiesta la discussione in aula. Ciò si deve interpretare come testimonianza di un particolare e serio impegno di esaminare e vagliare, a suo tempo, i reclamati consuntivi. Nel passato regime non mancarono casi di distratta e rapida approvazione in blocco di Rendiconti da parte della Camera dei deputati. Nella seduta del 30 maggio 1925 si approvarono senza discussione i conti consuntivi dello Stato di ben undici esercizi, quelli dal 1912-13 al 1922-23. E da allora non vi é più traccia di discussione nella approvazione dei Rendiconti.

Lo sforzo dell'Amministrazione e l'interessamento dei legislatori diventano più appariscenti a chi tiene conto del lavoro necessario per ricostruire il conto generale del patrimonio dopo le distruzioni, le perdite, le asportazioni verificatesi nei beni e nel materiale di proprietà dello Stato.

Un giudizio sui risultati così raggiunti non può, evidentemente, essere emesso prima che siano a noi presentati i Conti del patrimonio di esercizi abbastanza lontani da quello del 1944-45. Resta, per esempio, a vedere come la Ragioneria generale abbia potuto conservare al conto del patrimonio la sua tradizionale struttura dopo la emanazione del regio decreto 21 giugno 1940 (legge di guerra) convertito nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, con cui le Amministrazioni militari venivano autorizzate a presentare i conti del materiale mobile soltanto a quantità e non anche a valore; facoltà che è stata poi più volte prorogata fino al 30 giugno 1950. Allora potrà essere riproposta la questione della opportunità, anche in rapporto al costo, di mantenere nell'ordinamento contabile dello Stato il conto del patrimonio nella sua attuale edizione.

I meno informati ritengono di poter trovare traccia nel conto del patrimonio delle numerose e talora ingenti gestioni economiche che lo Stato italiano ha assunto in questi ultimi lustri, direttamente od indirettamente; e forse l'insistenza nella richiesta di voler avere a disposizione i rendiconti nasce da questa esigenza che Paese e Parlamento avvertono. Anche l'articolo 100 della Costituzione con il quale, non senza autorevole opposizione, si stabilì che la Corte dei conti dovesse ingerirsi nelle gestioni economiche che lucrano contribuzioni finanziarie dello Stato non ha ancora applicazione, e quindi neanche attraverso tale Istituto il Parlamento può

avere organiche e periodiche informazioni relative a quegli Enti sui quali, essendo impegnata la finanza dello Stato, deve esercitare il suo controllo politico. Leggi anche recenti come quella n. 940 del 30 agosto 1951 con cui viene raddoppiato il capitale di dotazione dell'I.R.I., portandolo da 60 a 120 miliardi di lire, come quella n. 646 del 10 agosto 1950 che istituendo la Cassa del Mezzogiorno prevede una contribuzione di 100 miliardi annui per 10 esercizi finanziari, successivamente aumentati, non hanno affrontato e risolto il problema del controllo parlamentare su gestioni così cospicue e nelle quali il generale indirizzo politico-economico può ben ritenersi materia di discussione e di sanzione da parte del Parlamento.

Vero è che si tratta di materia il cui esame non può essere svolto seguendo lo schema antico dell'intervento parlamentare, finora limitato prevalentemente alla gestione dei mezzi finanziari annualmente prelevati dallo Stato sotto forma di tributi. Molte « aziende » alle quali lo Stato moderno fornisce fondi ingenti ed attraverso le quali esercita in proprio, e talvolta con peso decisivo, funzioni economiche in campo nazionale vanno condotte non diversamente dalle imprese organizzate dal capitale e dall'iniziativa privati. Quindi l'esame della loro gestione e dei relativi documenti contabili dovrà ovviamente essere fatto con limitazioni ed indirizzi da precisare; ma non sembra oramai più contestabile l'esigenza di inserire, con ragionate modalità, il sindacato politico del Parlamento sulle vaste e numerose gestioni aziendali realizzate con danaro dello Stato, direttamente o indirettamente, come strumento attivo di una sua politica. Oggi l'indirizzo aziendalistico dello Stato e degli enti pubblici, determinato dalla sempre più vasta assunzione diretta di compiti in campo economico, impone la ricerca di nuove strutture e di appropriate forme d'organizzazione del controllo politico.

Nei rendiconti patrimoniali che ci sono stati e ci saranno in seguito presentati non mancheranno consuntivi di aziende gestite dallo Stato; ma si tratta di gestioni, qualcuna assai modesta, organizzate dallo Stato, prima del suo fattivo ed aperto ingresso nel campo produttivo.

Onorevoli colleghi, vi abbiamo esposte le ragioni per le quali vi proponiamo di approvare l'articolo unico del disegno di legge al nostro esame, anche se non è formulato in modo da tener conto delle reali condizioni di fatto circa le date ultime di presentazione dei conti consuntivi generali dello Stato ancora dovuti. Ed abbiamo colto l'occasione per rendere espliciti esigenze ed indirizzi che affiorano a proposito di una puntuale e completa conoscenza delle gestioni economiche in cui è comunque interessata la pubblica finanza. Questo problema, posto nei giusti limiti, è tra quelli che vanno risolti per rendere più redditizia e più aggiornata l'azione del Parlamento.

FERRERI, *Relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE
### DEL MINISTERO

ARTICOLO UNICO.

È prorogato al 30 giugno 1952 il termine per la presentazione al Parlamento dei rendiconti generali dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1944-45 al 1950-51.

## DISEGNO DI LEGGE
### DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

*Identico.*